



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 01 2012

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- Legge n. 214 del 22 dicembre 2011: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

- Gli adempimenti del mese

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la **Legge n. 214 del 22 dicembre 2011** recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 28 dicembre 2011.

Si riepilogano di seguito le disposizioni di maggior interesse per il datore di lavoro.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO (ARTICOLO 2, COMMII 1, 1-BIS E 1-TER)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 (**2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile **dedurre dal reddito** d'impresa l'**IRAP** riferita alla quota imponibile del **costo del personale** dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Tale **deduzione**:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 - gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

La deducibilità dell'IRAP nella misura del 10% (art. 6, DL n. 185/2008) è quindi ora

riconosciuta per l'imposta forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI (ARTICOLO 2, COMMI 2 E 3)

A decorrere del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (**2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a **€ 10.600** se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da € 9.200 a **€ 15.200** se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE (ARTICOLO 24, COMMA 31-BIS)

Il nuovo comma 31-bis introduce delle modifiche al comma 22-bis dell'articolo 18 del DL n. 98/2011.

A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, è introdotto un "**contributo di perequazione**" sui **trattamenti pensionistici** corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al:

- 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro;
- 10% della parte eccedente 150.000 euro fino a 200.000 euro;
- **15%** per la **parte eccedente 200.000 euro**.

TERMINE ULTIMO DI COMPILAZIONE DEL LUL (ARTICOLO 40, COMMA 4)

Viene modificato l'articolo 39, comma 3 del DL n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008), recante "*Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*". La nuova formulazione della norma è la seguente:

*"Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, **entro la fine del mese successivo.**"*

Rispetto alle previgenti disposizioni di legge, il termine ultimo per effettuare le registrazioni sul LUL viene pertanto **posticipato**, per ciascun mese di riferimento, dal giorno 16 del mese successivo, **all'ultimo giorno del mese successivo**.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2012

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e

assimilati, corrisposti nel mese di **dicembre 2011**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24
"Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2011**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24
"Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **dicembre 2011** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24
"Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2011**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24
"Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Assistenza fiscale

Ultimo giorno utile per il sostituto d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

VENERDÌ 20

Contributi PREVINDAI e PREVINDAPI trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2011**.

Versamento mediante bonifico bancario.

MERCOLEDÌ 25

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2011**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

MARTEDÌ 31

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2011**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoltori trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2011**.

Denuncia all'INPS a mezzo Modello DMAG telematico.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2011**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2012

Domenica 1: Primo giorno dell'anno

Venerdì 6: Festa dell'Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■

12 gennaio 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe

violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.